

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE
DEI MARI TIRRENO MERIDIONALE E IONIO
ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE

Alla cortese attenzione del sig. Presidente dell'Autorità Portuale

e del sig. Segretario Generale dell'Autorità Portuale

Oggetto: parere in merito al riconoscimento del premio in qualità di Segretario Generale al Dirigente facente funzioni

Esaminata la richiesta pervenuta via mail in data 8 luglio 2026 relativamente alla legittimità del riconoscimento della retribuzione di risultato al dirigente facente funzioni protempore del Segretario Generale, lo scrivente OIV indica quanto segue:

- si segnala che, per quanto attiene alla disciplina dei relativi rapporti di lavoro, le Autorità di Sistema Portuale soggiacciono all'art. 10, comma 6, della legge n. 84 del 1994. Esso stabilisce che il rapporto di lavoro dell'intero personale dell'Autorità portuale è disciplinato dal diritto privato, dalle disposizioni del codice civile, dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, nonché dai contratti collettivi nazionali di lavoro;
- il dirigente incaricato per lo svolgimento delle funzioni di Segretario Generale con Decreto presidenziale n. 134/2024 in data 6/6/2024 ha continuato nello svolgimento, contemporaneo, delle funzioni di Dirigente, preposto all'Area direzionale Demanio, Patrimonio e Lavoro Portuale presidiando pertanto entrambe le posizioni ed assumendosi le rispettive responsabilità e compiti;
- la funzione del Segretario Generale contempla propri specifici obiettivi di performance definiti con il PIAO 2025-2027, che sono stati raggiunti pienamente, come verificato dallo scrivente OIV;
- il contratto collettivo di riferimento (CCNL Federmanager) non disciplina la fattispecie del doppio incarico, rimandando alle parti la gestione dei casi specifici. Non è neppure determinato il regime dell'interim di funzione ed i suoi riflessi sul premio di risultato, come invece è normato in altri specifici contratti pubblici (es. CCNL Funzioni Centrali, CCNL Funzioni Locali ecc.);
- qualora non dovesse essere riconosciuto il premio per una funzione presidiata e di cui si sono raggiunti i risultati, per assurdo, si verrebbe a creare un pregiudizio di equità nei confronti del soggetto che si è prestato ad assumersi responsabilità ulteriori rispetto a quella per cui è ordinariamente inquadrato senza venirne riconosciuto lo sforzo. Infatti, verrebbe meno il sinallagma tra responsabilità assunta, risultati ottenuti e riconoscimento del merito.
- non sembrerebbero evincersi, infine, elementi riconducibili a danno erariale in quanto la posizione del Segretario Generale è - appunto - scoperta e pertanto le

risorse a lui destinate non possono essere riconosciute ad altri se non a chi ha effettivamente svolto quelle funzioni.

Alla luce di quanto sopra, il parere dello scrivente OIV è non ostativo al riconoscimento del premio di risultato per le funzioni svolte dal dirigente incaricato in qualità di facente funzioni di Segretario Generale dell'Autorità Portuale, nei limiti di spesa possibili e nei limiti contrattuali del massimo previsto.

Quanto sopra per gli atti conseguenti.

8 luglio 2026

Organismo Indipendente di Valutazione

Dott. Bruno Susio